



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
Servizio 6 - Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo
e segreteria del Consiglio regionale urbanistica (C.R.U.)
Tel. 091.7077297
Via Ugo La Malfa 169 – 90146 Palermo
Pec: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 105 83 del 11/07/2024

OGGETTO: Richiesta di parere ai sensi della Circolare n. 2/DRU/2012 prot. n. 10653 del 14/05/2012. Riconoscimento volumetria aggiuntiva - D.L. 70/2011 art.5 convertito in legge dalla L. 12 luglio 2011, n.106.

Al Sindaco del Comune di
Sant'Agata di Militello
protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it

Con riferimento alla richiesta di codesto Comune, pervenuta con nota prot. n. 20815 del 12/06/2024, assunta al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica al n. 9034 del 14/06/2024, si ritiene di fornire talune osservazioni di carattere generale alla questione posta, ferma restando la decisione in merito ai casi specifici in capo al Comune.

Il D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2011, n.106, ha introdotto con l'art.5, talune norme in materia di edilizia. La legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 con l'art.47, comma 18, ha disposto che tali previsioni *"trovano applicazione, in quanto compatibili, per l'intero territorio regionale."*

In merito alla questione, in via principale, si rammenta che lo scrivente Dipartimento dell'Urbanistica ha già espresso un parere richiesto dal Comune di Santa Flavia (n. 179 dell'11 gennaio 2021) ritenendo, allora, possibile l'applicabilità della norma. Invero, infatti, è doveroso ricordare che il pregresso orientamento interpretativo trovava solido fondamento nella sentenza di Corte Costituzionale n. 184 del 12 luglio 2012 che, sulla questione di legittimità costituzionale relativa all'applicabilità nell'ambito della legislazione regionale siciliana dell'art. 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, legge 12 luglio 2011, n. 106, ha visto la medesima Corte dichiarare inammissibile la questione, quindi applicabile la norma in quanto la stessa specificava la sua applicabilità *"compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione."*

Tuttavia, ad oggi, le recenti modifiche del quadro normativo regionale e la successiva pronuncia di Corte Costituzionale n. 90/2023, sulla materia in argomento, inducono ad una ulteriore riflessione sulla questione.

Occorre evidenziare che il comma 9 dell'articolo 5 del D.L. in argomento dispone che le Regioni approvino specifiche leggi che incentivino azioni di razionalizzazione del patrimonio

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - Per comunicazioni in entrata utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it - Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.

edilizio esistente e di riqualificazione di aree urbane degradate con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

“a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purchè si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica per gli organismi edilizi esistenti.”

In merito a tali temi, il quadro legislativo regionale, negli anni recenti, ha subito alcune modifiche sulle quali si ritiene necessario soffermarsi:

a) per quanto riguarda il riconoscimento di volumetria aggiuntiva, la Regione Siciliana, con legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e ss.mm.ii. (cosiddetto Piano casa), ha legiferato in materia di sostegno all'attività edilizia e riqualificazione del patrimonio edilizio, con finalità sostanzialmente assimilabili a quelle dell'articolo 5 del D.L. in argomento. Pertanto, la legislazione regionale in materia, compatibile con quanto disposto dallo stesso articolo 5, ha, per lungo tempo, garantito il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente. Tuttavia la pronuncia di Corte Costituzionale n. 90 del 09/05/2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli, che, ancora una volta, a distanza di anni, modificavano ed integravano la sopra citata legge regionale n. 6/2010:

- art. 37, comma 1, lett. a) e d) della l.r. 6 agosto 2021, n.23;
- art. 37, comma 1, lett. c) numero 1) della l.r. 6 agosto 2021, n.23;
- art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 18 marzo 2022, n.2.

Pertanto, dal momento del deposito della sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la presentazione dell'istanza inerente al piano casa rendendo impossibile, da quella data, invocare la norma in questione.

In merito, si rimanda alla lettura della circolare di questo DRU n. 5/2023 prot. n. 9550 del 20 giugno 2023 (GURS n.27 del 30/06/2023).

Pertanto, ad oggi, il quadro legislativo regionale, in materia di eventuali premialità consistenti in incrementi volumetrici, va aggiornato con quanto disposto dalla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante *“Norme per il Governo del territorio”*, la quale, all'art. 33 rubricato *“Rigenerazione urbana e riqualificazione”*, al comma 4, lett. c), prevede a determinate condizioni *“possibili incrementi volumetrici”* demandandone l'applicazione alle indicazioni del Piano Urbanistico Generale comunale (PUG).

Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che la norma regionale vigente in materia di incrementi volumetrici sia il sopra citato articolo 33 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19;

b) per quanto riguarda la delocalizzazione delle volumetrie in area o aree diverse, la legislazione regionale ha regolamentato la materia con l'art. 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e ss.mm.ii.;

c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, è disciplinata da diverse leggi regionali/statali (art. 26 legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e ss.mm.ii., art. 23 ter del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. recepito dall'art.1 della sopra citata L.R. n.16/2016 e art 37 della legge regionale 13 agosto 2020,n. 19 e ss.mm.ii.);

d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica per gli organismi edilizi esistenti sono regolamentate dall'art. 3, comma 1, lett d) del sopra citato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. recepito dall'art.1 della sopra citata L.R. n.16/2016.

Infine, si ritiene opportuno segnalare che questa Amministrazione regionale, con D.D.L. n. 499/2023, al fine di incentivare le iniziative di rigenerazione urbana e riqualificazione di ambienti degradati, ha proposto agli organi legislativi regionali una modifica del sopra citato art.33 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, con la possibilità di incrementi volumetrici del volume preesistente sia negli interventi di *"qualificazione edilizia"*, sia in quelli di *"ristrutturazione edilizia"* che di *"addensamento o sostituzione urbana"*.

Tuttavia, il testo del DDL n. 499/2023, già licenziato, con esito favorevole, in IV Commissione ARS, e trasmesso all'Aula, a seguito della approvazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n.69 recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica"* è stato rimandato alla suddetta Commissione per un ulteriore approfondimento istruttorio.

La Dirigente del Servizio
Arch. Silvia Casuccio



Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli



